

Aiuto all'esecuzione EN-123

Obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici decentralizzati

Edizione giugno 2017

Contenuto ed obiettivo

Il presente aiuto all'esecuzione tratta l'obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici decentralizzati.

Sommario dei singoli capitoli:

1. Esigenze / Termine di risanamento
2. Spiegazioni

1. Esigenze / Termine di risanamento

I riscaldamenti fissi a resistenza elettrica esistenti non dotati di un sistema idraulico di distribuzione del calore (riscaldamenti elettrici diretti decentralizzati con o senza accumulo, radiatori ad infrarossi, ecc.) devono essere sostituiti entro il termine stabilito dal Cantone (di regola 15 anni) con impianti che soddisfino i requisiti di legge vigente in materia.

Definizione / Termine

Sono esentate dall'obbligo le seguenti installazioni:

- a. riscaldamenti elettrici che possono essere installati ancora oggi secondo le normative in vigore (vedi eccezioni al capitolo spiegazioni);*
- b. bagni e WC;*
- c. edifici aventi una potenza massima installata di 3 kW o la cui superficie riscaldata elettricamente è inferiore a 50 m² di A_E;*
- d. chiese.*

Deroghe

Ulteriori informazioni sulle deroghe sono fornite nei regolamenti cantonali.

Altre deroghe

2. Spiegazioni

Definizione di riscaldamenti elettrici decentralizzati

I presenti requisiti si applicano ai riscaldamenti fissi e resistenza elettrica decentralizzati, come le stufe elettriche ad accumulo individuali decentralizzate, i riscaldamenti elettrici diretti, i radiatori ad infrarossi, ecc. che non dispongono di un sistema idraulico di distribuzione del calore.

Riscaldamento di soccorso

Definizioni ed eccezioni concernenti i riscaldamenti di soccorso e di appoggio sono disponibili nell'aiuto all'esecuzione EN-103 «Riscaldamento ed acqua calda».

Deroghe

Su richiesta motivata, l'autorità competente può autorizzare in via eccezionale l'installazione di un nuovo riscaldamento fisso a resistenza elettrica o la sostituzione di quelli esistenti. Tali deroghe possono essere concesse in particolare per gli edifici discosti o difficilmente accessibili e a condizione che l'installazione di un altro sistema di riscaldamento sia tecnicamente impossibile, economicamente irragionevole o sproporzionato in considerazione delle circostanze generali. È il caso, ad esempio, di:

- a. stazioni di impianti di risalita,
- b. capanne o rifugi alpini,
- c. ristoranti di montagna,
- d. rifugi della protezione civile,
- e. costruzioni provvisorie,
- f. il riscaldamento di singole postazioni di lavoro in ambienti non riscaldati o non sufficientemente riscaldati per il tipo d'utilizzo eccezionale.